

DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2025

325/2025/R/IDR

APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL PERIODO 2024-2029, PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI IMPERIA PER IL GESTORE DELL’A.T.O. OVEST, RIVIERACQUA S.P.A.

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1347^a riunione dell’8 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l’articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (di seguito: D.M. 93/17) e, in particolare, l’articolo 18;

- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” (di seguito: d.lgs. 18/23);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il relativo Allegato 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 312/2015/R/IDR recante “Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dall’Ente d’Ambito Provincia di Imperia, per gli anni 2014 e 2015”, con cui – per il citato biennio 2014-2015 – sono state escluse dall’aggiornamento tariffario il gestore Rivieracqua S.c.p.A., ovvero le singole gestioni a cui la medesima società non risultava subentrata;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 665/2017/R/IDR), avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato

- corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI), come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2020, 332/2020/R/IDR, recante “Procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93” (di seguito: deliberazione 332/2020/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: 639/2021/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR, recante “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;

- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 476/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”, e, in particolare, il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”, e, in particolare, il relativo Allegato B;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 442/2023/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 541/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina sulla regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 543/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 37/2024/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, di cui al titolo XIII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 37/2024/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 39/2024/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo VII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 39/2024/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR, recante “Avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell’indicatore di resilienza idrica” (di seguito: deliberazione 595/2024/R/IDR);
- il Comunicato dell’Autorità 5 febbraio 2024, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del SII – anno 2023” (di seguito: Comunicato 5 febbraio 2024);

- il Comunicato dell’Autorità 9 febbraio 2024, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2024)” (di seguito: Comunicato 9 febbraio 2024);
- la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR” (di seguito: determina 1/2024-DTAC);
- l’istanza di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17, formulata - con comunicazione prot. ARERA 29453 del 18 settembre 2020 - per il gestore Rivieracqua S.p.A. (gestore del servizio idrico integrato dell’A.T.O. Ovest);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi dalla Provincia di Imperia per il gestore sopra menzionato con riferimento alle predisposizioni tariffarie relative al secondo periodo regolatorio 2016-2019 (ai sensi delle deliberazioni 664/2015/R/IDR e 918/2017/R/IDR) e al terzo periodo regolatorio 2020-2023 (ai sensi delle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR);
- i dati, gli atti e i documenti relativi al medesimo gestore, trasmessi in data 31 luglio 2024 dal citato Ente di governo dell’ambito ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, nonché della determina 1/2024-DTAC;
- le successive comunicazioni trasmesse dall’Ente di governo dell’ambito in oggetto (a seguito delle richieste avanzate dall’Autorità), recanti integrazioni documentali e aggiornamenti dei dati e delle elaborazioni tariffarie di cui ai precedenti alinea (prot. ARERA nn. 56347 del 2/08/2024, 67859 del 26/09/2024, 68364 e 68510 del 30/09/2024, 68931 dell’1/10/2024, 69560 del 3/10/2024, 71103 del 9/10/2024, 71701 dell’11/10/2024, 72773 e 72779 del 16/10/2024, 74021 del 21/10/2024, 77872 dell’8/11/2024, 81467 del 20/11/2024, 88631 del 20/12/2024, 4640 del 24/01/2025, 12987 del 24/02/2025, 29308 del 28/04/2025, 29872 del 29/04/2025, 30841 del 5/05/2025, 34033 del 16/05/2025, 35263 del 20/05/2025, 35605 del 21/05/2025, 36089 del 23/05/2025, 40822 del 9/06/2025, 43996 del 19/06/2025, 46782 e 46844 del 30/6/2025, 46998, 47132 e 47211 dell’1/7/2025).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all’uopo precisando che tali

funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;

- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “*il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)*”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità “*approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)*”;
- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti - con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che restano ferme “*le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità*” (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di “*Tariffe*” (articolo 26), che siano altresì fatte salve “*le disposizioni contenute nelle norme di settore*” e che - alla luce di tali presupposti - gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi “*in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell’Unione europea in materia*”.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell’ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 442/2023/R/IDR e 543/2023/R/IDR, con deliberazione 639/2023/R/IDR, l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4), anche tenendo conto dell’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottato con deliberazione 637/2023/R/IDR, in particolare allo scopo di favorire un’efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;

- nello specifico, è stata adottata una nuova metodologia tariffaria per il quarto periodo regolatorio prevedendo, tra l'altro:
 - un consolidamento delle regole previgenti in grado di favorire la spesa per investimenti (come determinata anche alla luce del citato aggiornamento della regolazione della qualità tecnica) e di promuovere una crescente efficienza gestionale (ferma restando l'attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l'asimmetria);
 - in particolare, modalità più efficaci per sostenere la spesa per investimenti nei contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale, declinando misure per il superamento delle seguenti criticità: *i)* limitata spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture *upstream* che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell'ambito delle programmazioni richieste per la gestione del servizio idrico integrato; *ii)* ritardi e carenze nell'implementazione dei piani per il superamento dell'eventuale mancanza dei prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica; *iii)* mancato conseguimento della necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere da parte di alcuni gestori di ambito tale da rendere difficile la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili;
 - un aggiornamento della trattazione della componente a copertura del costo di energia elettrica, in grado di tenere conto sia dell'evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici e che - alla luce della molteplicità delle possibili *policy* di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di approvvigionamento - consideri anche i possibili effetti conseguenti a una dispersione di valori rispetto al *benchmark*, attraverso un congruo intervallo di tolleranza;
 - un'estensione dell'approccio già adottato nel MTI-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*, al fine di potenziarne l'efficacia, anche disciplinando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione, di cui all'articolo 36-*bis* dell'MTI-3, per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di "*Water Conservation*") e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia);
 - alcuni accorgimenti volti ad accompagnare (favorendone il completamento) i processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione della *governance* di settore;
 - una disciplina del limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario che, pur preservando la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza, consenta di superare le potenziali criticità riconducibili a un disallineamento tra gli indici inflazionistici da utilizzarsi per l'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse (stabilmente determinati monitorando l'effettiva dinamica dei prezzi al consumo) e la stima dell'evoluzione inflattiva attesa sulla base della quale viene determinato

il vincolo alla crescita in parola.

CONSIDERATO CHE:

- al comma 4.2 della citata deliberazione 639/2023/R/IDR, l’Autorità ha esplicitato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa (nell’esercizio delle proprie prerogative di programmazione e di determinazione tariffaria assegnategli dal legislatore, in un quadro di *governance* multilivello di settore), di aggiornare:
 - il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (POS), redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità (alla luce della rinnovata regolazione della qualità tecnica), nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi), anche esplicitando le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO;
 - il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 639/2023/R/IDR – esplicita (per ciascuna annualità e per tutto il periodo di affidamento) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - la convenzione di gestione, contenente – ai sensi del comma 4.2, lett. c) – le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 639/2023/R/IDR;
- il comma 5.1 del provvedimento da ultimo richiamato, nel disciplinare la procedura di approvazione delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il successivo comma 5.2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede, in particolare, che:
 - la determinazione delle tariffe per l’anno 2024 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-3 (come integrato dalla deliberazione 639/2021/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 avvenga considerando, in sede di prima approvazione, i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2023 o, in mancanza, quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;

- il comma 5.3, lett. d), della deliberazione in parola fissa al 30 aprile 2024 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a trasmettere all'Autorità, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
 - il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al piano tariffario, al conto economico, al rendiconto finanziario e allo stato patrimoniale;
 - la convenzione di gestione;
 - una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del piano economico-finanziario;
 - l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;
- il comma 8.2 della menzionata deliberazione 639/2023/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 9 - a decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- tra i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 9 è ricompresa la fatturazione del consumo minimo impegnato alle utenze non domestiche, in continuità con l'approccio adottato a partire dal 2020;
- il comma 8.3 del medesimo provvedimento prevede che la differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie predisposte dagli Enti di governo dell'ambito ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione dell'Autorità sarà oggetto di successivo conguaglio.

CONSIDERATO CHE:

- l'approvazione della struttura dei corrispettivi – ossia dell'articolazione tariffaria da applicare agli utenti, attraverso la quale recuperare i costi ammissibili a riconoscimento tariffario – è rimessa all'Ente di governo d'ambito, in osservanza dei criteri di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della stessa deliberazione;
- più in dettaglio, il citato articolo 3 prevede che l'Ente di governo dell'ambito:
 - riclassifichi le tipologie di utenze domestiche e non domestiche secondo quanto previsto, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 8 del TICSÌ;
 - in particolare, definisca l'articolazione tariffaria applicata all'utenza domestica residente secondo i criteri di cui al Titolo 2 del TICSÌ, utilizzando, ai fini dell'individuazione della quota variabile del corrispettivo, il criterio pro capite nei termini di cui all'articolo 3 del TICSÌ;
 - per le utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura, definisca i relativi corrispettivi per il servizio di

collettamento e depurazione sulla base dei criteri e delle modalità di cui al Titolo 4 del TICSII;

- nello svolgere le attività di cui ai precedenti alinea, verifichi il rispetto dei vincoli fissati al Titolo 5 del TICSII, volti a disciplinare gli effetti, sui ricavi del gestore, della riforma recata dal presente provvedimento;
- adotti “*con proprio atto deliberativo di approvazione la struttura dei corrispettivi da applicare (...) agli utenti del servizio idrico integrato*”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR - con la quale l’Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica (poi arricchita e aggiornata con la richiamata deliberazione 637/2023/R/IDR) - sono stati individuati indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
 - standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità in ragione delle *performance* delle singole gestioni. In particolare, con la citata deliberazione 637/2023/R/IDR, allo scopo di mitigare le criticità legate al *Climate Change*, è stato introdotto un nuovo macro-indicatore, denominato “M0 – Resilienza idrica”, volto a monitorare l’efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio di pertinenza, inclusi gli usi diversi dal civile;
 - prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- nell’ambito della regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, è stato previsto un meccanismo incentivante di premi e penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori relativi all’“Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e alla “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;
- l’Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto che i medesimi obiettivi di qualità siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- con deliberazione 637/2023/R/IDR, l’Autorità ha ritenuto opportuno rendere strutturale la valutazione cumulativa, su base biennale, degli obiettivi conseguiti in relazione ai macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, anche al fine di conservare la coerenza con i dati di pianificazione e le grandezze economico-finanziarie comunicate nell’ambito degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie;
- con i Comunicati 5 febbraio 2024 e 9 febbraio 2024 – ai fini della trasmissione dei

dati richiesti nell'ambito dei procedimenti volti allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dai meccanismi di incentivazione della qualità contrattuale e tecnica, di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR, per gli anni 2022 e 2023 – l'Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all'uopo necessaria.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2024-DTAC è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate, la Provincia di Imperia (in qualità di Ente di governo dell'A.T.O. Ovest) ha trasmesso, in data 31 luglio 2024, lo specifico schema regolatorio relativo al gestore Rivieracqua S.p.A.;
- nello svolgimento dell'istruttoria di competenza è emersa la necessità di integrazioni documentali e precisazioni, che l'Autorità ha puntualmente richiesto all'Ente di governo dell'ambito;
- il menzionato soggetto competente ha fornito gli elementi richiesti con una serie di integrazioni di atti e dati - inviate all'Autorità, da ultimo, in data 1 luglio 2025 - finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria per il quarto periodo regolatorio (periodo nell'ambito del quale è stato rappresentato l'avvenuto *"completamento dell'operatività del gestore unico nell'intero Ambito Territoriale Ottimale, [con] il subentro nella gestione del servizio depurazione del Comune di Bordighera nel 2024 e l'ingresso nel servizio acquedotto gestito da Ireti Spa (...) nel 2025"*);
- peraltro, nell'ambito della predisposizione tariffaria relativa al quarto periodo regolatorio, il soggetto competente in parola, ai fini della determinazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 28 del MTI-4, ha tenuto conto delle proposte tariffarie riferite al quadriennio 2016-2019 e al periodo 2020-2023;
- le proposte tariffarie di cui al precedente alinea – riguardando la fase di prima attivazione dell'operatore individuato quale gestore unico di ambito – sono state elaborate: *i)* in carenza di dati affidabili riconducibili a talune delle preesistenti gestioni del servizio a cui il medesimo operatore è subentrato (soprattutto gestioni comunali in economia), sulla base delle migliori informazioni disponibili; *ii)* in presenza di precedenti operatori industriali, sulla base dei relativi dati di bilancio;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - ovvero nell'ambito delle attività di monitoraggio all'uopo condotte - la correttezza delle informazioni trasmesse anche per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, la Provincia di Imperia, per il gestore Rivieracqua S.p.A., ha provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (relativi all'annualità 2023), tra l'altro evidenziando, con riferimento ai quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, che:
 - relativamente alla disponibilità e all'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, di cui all'articolo 20 della RQTI (condizione necessaria all'ammissione al meccanismo incentivante riferito al macro-indicatore "M1 - Perdite idriche"), è stata riscontrata la mancanza del citato *prerequisito*, avendo rilevato un'incidenza dei volumi di utenza misurati al di sotto della soglia minima (del 90%) fissata dall'Autorità;
 - gli ulteriori dati di qualità tecnica risultano disponibili e affidabili;
 - sono stati adottati gli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01 e, a partire dalla sua entrata in vigore, ai sensi del d.lgs. 18/23;
 - la mancanza del *prerequisito* di cui all'articolo 22 della RQTI afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, evidenziando la presenza, nel territorio gestito, di un agglomerato (Andora) interessato da pronuncia di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e non ancora dichiarato conforme;
- alla luce di quanto riportato ai precedenti alinea, l'Ente di governo dell'ambito in parola - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - ha presentato all'Autorità l'istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori ("M0 - Resilienza idrica", "M2 - Interruzioni del servizio", "M3 - Qualità dell'acqua erogata" e "M4 - Adeguatezza del sistema fognario") per i quali è stato riscontrato il rispetto dei *prerequisiti* ai medesimi riconducibili, precisando contestualmente gli interventi previsti per il superamento (rispettivamente entro il 2024 e il 2029 delle criticità sottostanti alla mancanza dei *prerequisiti* di cui all'articolo 20 della RQTI (connesso al macro-indicatore "M1 - Perdite idriche") e all'articolo 22 della RQTI (associato ai macro-indicatori "M5 - Smaltimento fanghi in discarica" e "M6 - Qualità dell'acqua depurata"));
- la Provincia di Imperia, ha, altresì, richiesto all'Autorità la possibilità di ricorrere alle forme di flessibilità nell'applicazione della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione 917/2017/R/IDR per i casi di operazioni di aggregazione gestionale, all'uopo richiamando l'acquisizione, nel corso del 2025, della gestione (in precedenza svolta da Ireti S.p.A.) nei Comuni di Camporosso, Perinaldo, San Biagio della Cima, Soldano, Vallebona, Isolabona, Dolceacqua, Seborga, Vallecrosia e frazione di Ventimiglia; in particolare, in ragione delle circostanze di cui al precedente alinea, il soggetto competente in parola ha formulato all'Autorità istanza - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la

temporanea applicazione (riferita al 2025) del meccanismo incentivante di qualità tecnica al perimetro preesistente all'effettuazione della citata operazione di aggregazione gestionale;

- relativamente ai richiamati *macro-indicatori di qualità tecnica*, il citato soggetto competente (come riepilogato nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento) ha individuato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell'annualità 2023, ferma restando la già riferita mancanza del prerequisito di cui all'articolo 20 della RQTI afferente alla disponibilità e all'affidabilità dei dati di misura e del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane;
 - la classe di appartenenza (riferita alla medesima annualità) di ciascun macro-indicatore per cui si rilevi la presenza dei connessi prerequisiti;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento, secondo quanto indicato dalla RQTI) previsti per il 2024 e il 2025, da valutarsi – ove il meccanismo incentivante risulti applicabile – ai fini della determinazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dal comma 1.5 della deliberazione 637/2023/R/IDR, con la precisazione che per il macro-indicatore “M0 - Resilienza idrica” l'applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) è rinviata al successivo biennio di valutazione 2026-2027, secondo quanto disposto dal comma 5-bis.9 della RQTI, come da ultimo aggiornato con deliberazione 595/2024/R/IDR;
 - i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, anche esplicitando il recepimento nel programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) dei progetti finanziati dalle risorse pubbliche stanziare nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU*;
- con riguardo ai *macro-indicatori di qualità contrattuale* – segnatamente: “MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all'esecuzione di allacciamenti e lavori, all'attivazione e disattivazione della fornitura) e “MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l'utenza) – l'Ente di governo dell'ambito in oggetto (come riepilogato nella Tabella 2 dell'Allegato A) ha identificato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII, nel 2023;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento) previsti per il 2024 e il 2025, da valutarsi, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali o di

penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della deliberazione 637/2023/R/IDR;

- peraltro, nell'ambito degli approfondimenti istruttori volti all'approvazione delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio, il competente Ente di governo, per Rivieracqua S.p.A., si è impegnato a fornire evidenza del completo adeguamento della Carta dei servizi, in coerenza con le più recenti disposizioni adottate dall'Autorità, in particolare, in tema di misura e di indennizzi connessi agli standard specifici di qualità tecnica;
- con riferimento alle misure introdotte dal MTI-4 per favorire la sostenibilità energetica e ambientale, il medesimo Ente di governo ha, poi, provveduto ad indicare (secondo quanto riportato nella Tabella 3 dell'Allegato A):
 - le valutazioni compiute relativamente all'indicatore "RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità" e all'indicatore "ENE-Quantità di energia elettrica acquistata", di cui ai commi 37.3 e 37.6 del MTI-4;
 - i corrispondenti obiettivi previsti per il 2025, da valutarsi ai fini dell'applicazione dei fattori premiali di cui ai commi 37.5 e 37.7 del MTI-4 (tesi ad incentivare il riutilizzo delle acque reflue depurate e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata).

CONSIDERATO CHE:

- con riguardo alla programmazione degli interventi afferenti al servizio di misura, vengono in rilievo le seguenti disposizioni recate dal D.M. 93/17:
 - *"per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal presente decreto, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente"* (articolo 18, comma 5);
 - *"per gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito delle attività dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorità amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi"* (articolo 18, comma 7);
- ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 332/2020/R/IDR, la Provincia di Imperia aderendo alla richiesta formulata dal gestore in oggetto, ha trasmesso all'Autorità la relativa istanza di deroga dei termini ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17, fornendo evidenza – già in sede di trasmissione della proposta tariffaria ai sensi del MTI-3 – che il piano per la sostituzione degli strumenti di misura vetusti fosse

stato coerentemente recepito nel programma degli interventi elaborato secondo i criteri di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR;

- nella menzionata istanza, l'Ente di governo dell'ambito ha precisato che:
 - la medesima è, tra l'altro, motivata dall'esigenza di evitare gli oneri sproporzionati (e i conseguenti riflessi negativi sui corrispettivi applicati all'utenza) che il gestore - in considerazione della vetustà dei propri strumenti di misura - sarebbe chiamato a sostenere per il rispetto dei termini delle verifiche periodiche di cui al citato articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17;
 - il programma di sostituzione (da completarsi entro il 2028) prevede la *“possibilità di installare contatori più performanti in conformità con le future innovazioni tecnologiche”*.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito della predisposizione tariffaria per il periodo 2024-2029, a fronte degli obiettivi specifici individuati, la Provincia di Imperia, per il gestore Rivieracqua S.p.A., ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base:
 - di un rilevante fabbisogno di investimenti (ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili), in rapporto alle infrastrutture esistenti;
 - della presenza di aggregazioni gestionali, tali da richiedere – in coerenza con quanto previsto al comma 19.3 del MTI-4 – il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} , in parte riconducibili a cambiamenti sistematici verificatisi nelle precedenti annualità e in parte connessi alle acquisizioni del servizio di depurazione di Bordighera (nel 2024) e del servizio di acquedotto gestito da Ireti S.p.A. (nel 2025);posizionando la menzionata gestione nello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR;
- le verifiche compiute dall'Autorità hanno accertato uno scostamento tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ravvisando una spesa effettiva per investimenti superiore alla spesa pianificata per il quadriennio considerato;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato di:
 - ai sensi del comma 6.2 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, aver esercitato la facoltà di valorizzare (limitatamente al 2024, al 2026, al 2027 e al 2029), ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range [0,4-0,8] - pari a 0,67;
 - non essersi avvalso della facoltà di applicare l'ammortamento finanziario di cui al comma 11.8, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR;
- per anticipare almeno in parte gli effetti del possibile *trend* di diminuzione del costo

dell'energia elettrica, il medesimo Ente di governo si è avvalso (limitatamente al 2024) della possibilità (prevista dal comma 21.1 del MTI-4) di quantificare il costo totale della fornitura elettrica $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$ per un importo inferiore al massimo ammissibile, avendo comunque verificato il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

- il soggetto competente in parola, ai sensi del comma 24.3 del MTI-4, ha formulato apposita istanza all'Autorità ai fini del riconoscimento nella tariffa del 2024 di un costo di funzionamento dell'Ente d'Ambito superiore a quello indicato forfettariamente tramite la formula di cui al comma 24.2 del MTI-4, in ragione della necessità di fornire copertura dei maggiori oneri connessi allo svolgimento di funzioni non attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato (in particolare relative alle autorizzazioni allo scarico), nonché legati all'attuazione del PNRR;
- il medesimo Ente di governo dell'ambito, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione interessata, ha altresì indicato – in accordo con il citato operatore – le singole componenti di costo ammissibili ai sensi del MTI-4 che non ha ritenuto di coprire integralmente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sia relativamente alle predisposizioni afferenti al quarto periodo regolatorio che a quelle riferite alle precedenti annualità, in sede di istruttoria da parte dell'Autorità sono state riscontrate (e riconosciute dallo stesso Ente di governo dell'ambito) talune incongruenze rispetto al metodo tariffario *pro tempore* vigente, con particolare riferimento:
 - alla valorizzazione dei costi operativi conseguenti, a partire dal 2016, al progressivo subentro nelle gestioni preesistenti, anche con riguardo ai costi per gli acquisti all'ingrosso;
 - alla quantificazione dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito;
 - ai fini del computo dei costi delle immobilizzazioni, alla trattazione dei contributi a fondo perduto relativi al 2020, alla quantificazione del capitale circolante netto per il 2022, nonché al calcolo degli oneri finanziari e fiscali riconducibili a cespiti di gestioni in via di acquisizione;
 - alla determinazione dei ricavi stimati del gestore;
- alla luce delle richiamate incongruenze sono state contestualmente quantificate e comunicate dal medesimo Ente di governo dell'ambito (con il coinvolgimento del gestore Rivieracqua S.p.A.) le rettifiche alle elaborazioni originariamente presentate, anche prevedendo recuperi a favore dell'utenza tra le componenti a conguaglio delle annualità 2026 e 2027, nonché riducendo la quota dei conguagli il cui recupero era stato inizialmente differito successivamente al 2029;
- inoltre, con specifico riguardo al primo biennio 2020-2021 del terzo periodo regolatorio, nell'ambito della relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria ai sensi del MTI-3, il soggetto competente in parola ha specificato, che, per

gli ambiti tariffari ricadenti nel territorio gestito, “con riferimento al minimo impegnato (...), lo stesso è stato eliminato per tutte le utenze domestiche mentre rimane ancora per alcune utenze industriali. Il minimo impegnato è in corso di totale eliminazione”, di fatto facendo riscontrare una delle cause di esclusione dall’aggiornamento tariffario enucleate al comma 8.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR. Come da ultimo comunicato, il superamento del minimo impegnato alle utenze non domestiche è poi avvenuto nell’ambito delle fatturazioni a decorrere dal 2022.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con riguardo ai corrispettivi applicati all’utenza (e segnatamente alla quota variabile del corrispettivo di acquedotto per l’utenza domestica residente), la Provincia di Imperia ha evidenziato che sono ancora in corso le attività per aggiornare le anagrafiche utenti al fine di stabilire per ciascuna utenza domestica residente l’effettiva numerosità del nucleo familiare e che il gestore in discorso sta continuando ad applicare prevalentemente un criterio *pro capite* standard (contemplato dalla regolazione per la fase di prima applicazione del TICSI). Tale articolazione tariffaria non appare, pertanto, coerente con i criteri recati dal comma 3.4, lett. b), e dall’articolo 5 del TICSI, in materia di articolazione *pro capite*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- l’Autorità si riserva di verificare il recepimento nel primo aggiornamento utile del programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) degli eventuali interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziare (anche nell’ambito degli strumenti del *Next Generation EU* e del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, PNISSI), in esito a procedure di selezione delle proposte giunte a conclusione in data successiva a quella di predisposizione tariffaria;
- nelle more della definizione dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall’Autorità per il servizio idrico integrato, l’Autorità medesima si riserva di valutare gli effetti che da questi deriveranno;
- trattandosi di predisposizioni tariffarie relative alla fase di prima attivazione della gestione d’ambito, l’Autorità - a norma del comma 19.7 del MTI-4 - si riserva, altresì, di valutare la “ragionevolezza delle ipotesi utilizzate per: a) la valorizzazione della componente $Op^{new,a}$ relativa alle gestioni per le quali non si dispone di dati affidabili, anche sulla base della valutazione della quota parte di perimetro che si

aggiunge al gestore principale; b) il corretto posizionamento nella matrice di schemi regolatori”.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, per il gestore Rivieracqua S.p.A.:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione;
- per la citata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per le pertinenti annualità del quarto periodo regolatorio, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR e dalla determina 1/2024-DTAC;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni e nei limiti di seguito riportati - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in particolare, gli interventi programmati per la menzionata gestione risultino coerenti con gli obiettivi individuati dal pertinente Ente di governo sulla base di dati oggetto di specifico monitoraggio in sede di espletamento delle valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dai pertinenti meccanismi incentivanti di qualità contrattuale e tecnica secondo quanto precisato nelle deliberazioni 37/2024/R/IDR e 39/2024/R/IDR;
- alla luce del piano pluriennale di sostituzione degli strumenti di misura esistenti presentato dalla Provincia di Imperia per il gestore in oggetto, possa essere accolta - ai sensi di quanto previsto dal punto 1 della deliberazione 332/2020/R/IDR, in attuazione dell'articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17 - la richiesta di deroga dal rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 5, del medesimo decreto ministeriale, atteso che - come evidenziato dal soggetto competente - le verifiche periodiche degli strumenti di misura previste dalla richiamata normativa comporterebbero oneri sproporzionati per il gestore in parola, tali da rendere opportuno, anche al fine di contenere gli impatti tariffari sull'utenza, procedere con il piano di sostituzione proposto;
- inoltre, in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico-finanziario e secondo criteri di efficienza, sia opportuno accogliere le istanze presentate:
 - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR, con riferimento al 2025, per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di qualità tecnica al perimetro gestionale preesistente alla recente operazione di aggregazione gestionale richiamata in premessa, attesa la necessità di evitare effetti distorsivi nell'implementazione iniziale del meccanismo in parola;

- ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR, per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, atteso che sono stati aggiornati la tempistica e gli interventi previsti per il superamento delle criticità relative al mancato rispetto del prerequisito sulla disponibilità e affidabilità dei dati di misura (associato al macro-indicatore “M1 - Perdite idriche”) e a quello afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane (associato ai macro-indicatori “M5 - Smaltimento fanghi in discarica” e “M6 - Qualità dell’acqua depurata”), anche precisando che, a norma di quanto già previsto dal comma 9.7 della deliberazione 639/2023/R/IDR, *“a partire dal 2026, sono, (...) esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori per i quali si rinvergono ritardi e carenze nell’implementazione dei piani (in precedenza comunicati all’Autorità) per il superamento dell’eventuale mancanza dei pertinenti prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI)”*;
- sia, altresì, opportuno accogliere l’istanza avanzata dal medesimo soggetto competente per il riconoscimento in tariffa (ai sensi del comma 24.3 del MTI-4) di spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito eccedenti quelle indicate forfettariamente al comma 24.2 del MTI-4, nelle more della verifica in ordine alla congruità del citato importo aggiuntivo rispetto all’effettivo costo sostenuto per le attività connesse all’attuazione del PNRR e allo svolgimento di funzioni non attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- sia necessario disporre l’esclusione dall’aggiornamento tariffario per il periodo 2020-2021 ai sensi di quanto previsto dal comma 8.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR, in ragione dell’avvenuta fatturazione del consumo minimo impegnato alle utenze non domestiche per il predetto biennio, ponendo - ai fini dei conguagli - il moltiplicatore ϑ pari ad 1 con riferimento alle menzionate annualità;
- ferme restando le predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029 riportate nella Tabella 1 dell’Allegato B (elaborate, tra l’altro, tenendo conto - nell’ambito della quantificazione delle componenti a conguaglio di cui all’articolo 28 del MTI-4 - dei valori del moltiplicatore tariffario relativi al secondo e al terzo periodo regolatorio, 2016-2019 e 2020-2023), sia necessario azzerare la quota dei conguagli (come da ultimo rideterminata dal soggetto competente e comunicata pari a 3.955.271 euro) il cui recupero era stato differito successivamente al 2029 ed esplicitare nella Tabella 2 dell’Allegato B la valorizzazione residua del recupero (a favore dell’utenza) degli oneri non ammissibili a riconoscimento tariffario, alla luce della predetta esclusione dall’aggiornamento tariffario per il periodo 2020-2021 ai sensi di quanto previsto dal comma 8.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- sia conseguentemente necessario disporre che l’importo di cui alla Tabella 2 dell’Allegato B sia recuperato a favore dell’utenza a partire dal 2026, nell’ambito delle componenti di conguaglio delle future predisposizioni tariffarie, secondo i termini che

saranno individuati ed esplicitati dal competente Ente di governo dell'ambito in modo da non pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- a fronte della riscontrata incoerenza tra la struttura dei corrispettivi applicata dal gestore e la struttura risultante dai criteri recati dal comma 3.4, lett. b), e dall'articolo 5 del TICSÌ, in materia di articolazione *pro capite*, sia necessario richiedere al competente Ente di governo dell'ambito di:
 - monitorare le attività poste in essere dal gestore per superare, in un arco di tempo congruo, le criticità applicative in ordine alla mancata disponibilità di banche dati opportunamente dettagliate e tali da consentire la tempestiva adozione - per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto - del criterio *pro capite* basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, a prescindere dall'avvenuta trasmissione dell'autodichiarazione - da parte di quest'ultima - contenente tale informazione;
 - in esito alle attività di cui al precedente alinea, adottare un'articolazione tariffaria che assicuri la configurazione (con riferimento alla quota variabile relativa al servizio di acquedotto) di fasce di consumo sulla base di quantità *pro capite* (in funzione del numero di componenti dell'utenza domestica residente), secondo quanto previsto dal TICSÌ

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2024-2029 considerato dal MTI-4, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità 639/2023/R/IDR, proposto dalla Provincia di Imperia, per il gestore Rivieracqua S.p.A., approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di disporre l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per il periodo 2020-2021 ai sensi di quanto previsto dal comma 8.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR, in ragione dell'avvenuta fatturazione del consumo minimo impegnato alle utenze non domestiche per il predetto biennio, ponendo - ai fini dei conguagli - il moltiplicatore ϑ pari ad 1 con riferimento alle menzionate annualità;
3. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell'Allegato A, di approvare - quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 - i valori del moltiplicatore ϑ di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B, per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione 639/2023/R/IDR, e contestualmente - ai sensi del comma 8.3 della medesima deliberazione - di procedere, per effetto di quanto disposto al precedente punto 2., a:

- a) azzerare la quota dei conguagli (pari a 3.955.271 euro) il cui recupero era stato inizialmente differito successivamente al 2029;
 - b) indicare, nella Tabella 2 dell'Allegato B, l'importo residuo da recuperare a favore dell'utenza (a partire dal 2026, nell'ambito delle componenti di conguaglio delle future predisposizioni tariffarie);
4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità 639/2023/R/IDR, che i valori del moltiplicatore *g* per le annualità successive al 2025 siano rideterminati - anche sulla base delle precisazioni riportate in premessa relativamente alle incongruenze di calcolo rilevate (con particolare riguardo ai ricavi stimati del gestore) e ai conseguenti effetti in sede di conguaglio - a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione in parola (e, in particolare, dal comma 9.7 relativamente ai casi di ritardi nel perseguimento dei requisiti di qualità tecnica);
 5. di richiedere al competente Ente di governo dell'ambito di individuare ed esplicitare, in sede di primo aggiornamento biennale, i termini per il recupero a favore dell'utenza, a partire dal 2026, dell'importo di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B, in modo da non pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
 6. di richiedere al medesimo Ente di governo lo svolgimento delle attività declinate in premessa, atte a consentire la tempestiva adozione - per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto - del criterio *pro capite* basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, secondo quanto previsto dal TICSI;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini